

## PARTE SECONDA

**Atti regionali**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 25 agosto 2020, n. 254

**VAS-1613-SEM - L.R. 44/2012 ss.mm.ii. e Regolamento Regionale n.18/2013 ss.mm.ii. - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dell' Accordo di programma per la "Realizzazione di un edificio multipiano con destinazione ad autorimessa con annessa attività commerciale, terziaria e galleria di accesso al Sottovia ad integrazione della infrastruttura ferroviaria. Autorità procedente: Comune di Bari – Proponente: "Società SUDAREA s.r.l.".**

**la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

**VISTA** la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*.

**VISTO** l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici

**Visto** il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016"*

**VISTA** la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA"*

**Vista** la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

**Vista** la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 27/04/2020, con cui sono stati prorogati per la durata di un anno, sino al 21/05/2021, gli incarichi di Posizione Organizzativa denominati *"Coordinamento VAS"* conferito alla dott.ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 e *"Ulivi Monumentali"* conferito alla Dott.ssa Antonia Sasso, funzionario tecnico di categoria D/1 , entrambi in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

**VISTI:**

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 4 giugno 2015, n. 13 *"Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo"*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., con particolare riferimento alla Parte II relativa alla disciplina della Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *"Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica"* e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, *"Regolamento di attuazione della legge regionale"*

14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

**Premesso che:**

- con nota prot.52648 del 24/02/2020, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita in data 24/02/2020 al n. 2673 di protocollo di questa Sezione, l'autorità precedente comunale in oggetto convocava per il giorno 10/03/2020 la Conferenza di Servizi decisoria relativa alla proposta di AdP di che trattasi, comunicando il contestuale avvio della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (di seguito SCMA) per la verifica di assoggettabilità a VAS semplificata ai sensi dell'art.6.2. del R.R.n.18/2013, con l'indicazione del link al sito web comunale (<https://www.comune.bari.it/web/edilizia-e-territorio/accordi-di-programma1>) per la consultazione della relativa documentazione
- con nota prot. AOO\_089-4867 del 15/04/2020-04-15, inviata a mezzo PEC, questa Sezione Regionale comunicava all'Autorità precedente e ai SCMA, tra l'altro, *“che ai sensi dell'art.103, c.1 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18 denominato “Cura Italia” (G.U. n.70 del 17/03/2020) ai fini del computo del termine endoprocedimentale di quindici giorni di cui all'art.6.2 del R.R. n. 18/2013 per l'invio di pareri/contributi/osservazioni iniziato il 24 febbraio u.s. (ossia successivamente al 23 febbraio us.) con la trasmissione della citata nota prot. 52648/2020, non si tiene conto del periodo compreso tra tale data e quella del 15 aprile 2020 (ed eventuali successive proroghe), ferma restando la facoltà, da parte degli stessi SCMA consultati di poter rappresentare la necessità di ulteriori approfondimenti. In tal caso il parere/contributo/osservazione potrà essere reso entro il termine di 30 giorni, anch'esso differito in conseguenza dello scomputo del periodo di vigenza delle misure di cui al citato D.L. e ss.mm.ii, eventualmente anche in seno alla Conferenza di Servizi, secondo le modalità coordinate previste all'art.6.2-bis dell'anzidetto Regolamento regionale”*
- con la predetta nota comunale prot.52648 del 24/02/2020 e la succitata nota di questa Sezione prot. prot\_4867/2020 sono stati invitati ad esprimere il proprio contributo i seguenti SCMA:
  - Regione Puglia – Sezione Urbanistica, Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata, Servizio Strumentazione Urbanistica, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Servizio LL.PP., Sezione Risorse Idriche, Sezione Rifiuti e Bonifica, Sezione Mobilità sostenibile e Vigilanza TPL; Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico;
  - Autorità di Bacino della Puglia;
  - RFI SpA- Rete ferroviaria italiana;
  - Italferr SpA
  - MIBACT – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
  - Città Metropolitana di Bari – Servizio Pianificazione Territoriale Generale Viabilità-Trasporti;
  - Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia- Impianti Termici- Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente;
  - ARPA Puglia;
  - ASL Bari – Dipartimento di prevenzione;
  - ASL Bari – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – SISP;
  - ASL Bari- Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambiti di lavoro –SPESAL;
  - Autorità Idrica Pugliese;
  - Acquedotto Pugliese S.p.A.;
  - VV.FF. Comando Provinciale di Bari;
  - AMAGAS Spa;
  - Ripartizione comunale IVOP;

- Ripartizione comunale Patrimonio;
  - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale Genio Civile di Bari;
- a) indicando le modalità e i termini di trasmissione dei contributi da parte dei suddetti SCMA, al fine di evidenziare le eventuali criticità ambientali e verificare se l'attuazione del piano possa avere potenziali impatti significativi (positivi e negativi, diretti e indiretti, singoli e cumulativi, sinergici, a breve/medio/lungo termine, reversibili e irreversibili) sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- b) rammentando all'autorità procedente la facoltà di trasmettere, le proprie osservazioni e/o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della consultazione, fornendo eventualmente ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, invitando la stessa ad avvalersi di tale facoltà laddove in esito alla suddetta consultazione emergano peculiarità e criticità per l'ambiente e il patrimonio culturale.
- con nota prot. 0082063 del 01/04/2020, acquisita in data 06/04/2020 al n.4482 di protocollo di questa Sezione regionale, l'autorità procedente comunale trasmetteva il contributo reso dal MIBACT - Soprintendenza Archeologica, belle arti paesaggio per la Città Metropolitana di Bari con nota prot. 2828-P del 30/03/2020;
  - con nota prot.AOO\_75\_4615 del 12/05/2020, acquisita in data 14/05/2020 al n. 5969 di protocollo di questa Sezione, la Sezione regionale Risorse Idriche rendeva il proprio contributo istruttorio nell'ambito del presente del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS;
  - con nota prot.9241 del 16/05/2020, acquisita in data 18/05/2020 al n.6089 di protocollo di questa Sezione, l'Autorità Distrettuale di Bacino ribadiva, nell'ambito del presente procedimento, quanto già rappresentato con nota prot.6567 del 28/05/2019, di cui allegava copia;
  - con nota prot. 0131165 del 17/06/2020, acquisita in pari data al n. 7303 di protocollo di questa Sezione, l'autorità procedente comunale convocava per il giorno 24/06/2020 la seduta della CdS relativa all'AdP in oggetto, fissando il 28/08/2020 quale termine perentorio "entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza";
  - con la medesima nota prot. 0131165/2020 si trasmettevano tutti i contributi pervenuti dai SCMA ed enti invitati alla suddetta CdS, tra cui i seguenti trasmessi esclusivamente all'autorità procedente, in aggiunta a quelli sopra menzionati: Comando Provinciale dei VVFF di Bari, con nota prot. 5531 del 02/03/2020 e RFI con nota prot. 270 del 05/06/2020;
  - con nota prot. 0149235 del 07/07/2020, acquisita in pari data al n. 8126 di protocollo di questa Sezione, l'autorità procedente comunale trasmetteva il verbale della seduta CdS del 24/06/2020 "completo di n. 7 contributi/pareri pervenuti a tale data", in cui, oltre ai contributi sopra menzionati, si cita la nota ASL BA prot. n.135879 del 23.06.2020 recante conferma del precedente parere igienico-sanitario favorevole n.prot.126996/9 del 14/05/2019 "indicante l'obbligo degli adempimenti relativi alla eventuale realizzazione di locali ad uso ginnico sportivo e quelli relativi alla riduzione dell'esposizione al gas radon in ambiente confinato" e con condizioni in fase di cantiere circa le misure di mitigazione a tutela della salute pubblica e dei lavoratori, che tuttavia non risulta allegata;

**Atteso che, nell'ambito della presente procedura:**

- l'Autorità procedente è il Comune di Bari;
- l'Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);
- i proponenti sono: la società SUDAREA s.r.l.;
- l'Ente preposto all'approvazione definitiva dell'Accordo di Programma in oggetto è il Presidente della Regione ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**tenuto conto che:**

- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi:

- il Comando Provinciale dei VVFF di Bari esprimeva la conformità del progetto alla normativa ed ai criteri generali di prevenzione incendi con prescrizioni;
- la Soprintendenza Archeologica, belle arti paesaggio per la città metropolitana di Bari evidenziava che: *“ Visto il quadro vincolistico...le opere di che trattasi dovranno essere preventivamente e necessariamente oggetto del dovuto Accertamento di Compatibilità paesaggistica” e “al fine di ottimizzare l’inserimento delle opere a farsi nel paesaggio urbano che circonda l’area in cui le stesse saranno inserite, oltre che di garantire il rispetto di quanto normato anche nell’ottica di ottenere il giusto equilibrio tra aree destinate a standard e quelle edificabili con nuova volumetria, e conseguenzialmente del giusto equilibrio tra “pieni” e “vuoti” urbani, si chiede di perseguire, nell’eventuale realizzazione delle opere di che trattasi, il mantenimento della originaria destinazione delle zone ad oggi destinate dal PRG vigente, ..., a “verde pubblico-verde di quartiere”, motivo per cui si chiede una idonea revisione della proposta progettuale tesa al perseguimento di quanto evidenziato dalla Scrivente, in qualità di Ente Competente in Materia Ambientale;” “si richiede inoltre che la sopra citata revisione progettuale tenda anche a ridurre opportunamente la consistenza della nuova previsione volumetrica, in maniera tale che l’altezza del nuovo edificio a farsi si conformi, in tale dimensione, in allineamento con il coronamento degli edifici preesistenti e circostanti”*
- la Sezione Risorse idriche, riferiva l’assenza delle delimitazioni del PTA e richiamava gli obblighi delle disposizioni di cui al RR 26/2013 in materia di acque meteoriche;
- L’Autorità di Bacino esponeva:
  - *“l’intervento proposto ricade parzialmente in aree classificate nel vigente PAI a Media Pericolosità idraulica [...]”*
  - *“l’intervento proposto rientra tra quelli interventi non ammissibili in aree a Media Pericolosità Idraulica, ovvero fra quelli consentiti (lettera K, comma 1, art. 8 delle NTA PAI) “[...] a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole dell’autorità idraulica competente e dell’Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d’obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc) nonché le condizioni che possano pregiudicare l’abitabilità o l’agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree [...]”*
  - *“il progetto presentato è corredato da uno “Studio di compatibilità idraulica (PAI)...”*
  - *“Tuttavia lo studio fornisce output modellistici poco aderenti alla realtà dei luoghi che non è stato possibile approfondire a causa negli elaborati di informazioni sufficienti per la sua verifica [...]”*
  - *“questa Autorità di bacino Distrettuale, per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, chiede di adeguare lo studio idraulico eseguito operando adeguate analisi di propagazione della piena bicentenaria [...]”*
  - *“Si specifica, infine, che la presente richiesta di integrazioni viene effettuata poiché risulta agli atti di questa Autorità un parere di compatibilità al PAI su interventi di messa in sicurezza idraulica delle aree urbanizzate a valle della Lama Valenzano, [...] Nel caso in cui detto intervento di messa in sicurezza (Lama Valenzano – Mungivacca) non fosse più provvisto di finanziamento pubblico o comunque non sia ritenuto fattibile da codesta Amministrazione comunale, la presente richiesta di integrazioni è da ritenersi nulla e il parere di questa Autorità sugli interventi proposti è da intendersi negativo.”*
- La RFI esprime parere favorevole con prescrizioni tra cui:
  - *“dovrà essere rispettata la distanza dell’edificio di 20 m, computata a partire dal binario più*

*prossimo insistente su proprietà di RFI ma in gestione alle Ferrovie del Sud Est, pertanto dovrà realizzarsi un arretramento complessivo dell'edificio di circa 7 m (13 m+7 m= 20 m) sul valore attualmente proposto”*

*- “dal punto di vista acustico, poiché l'edificio prevede, oltre al parcheggio, spazi destinati ad attività commerciali e ad uffici, il limite di immissione acustica che dovrà essere rispettato è solamente quello diurno, indicato dal D.P.R. 459/98 nella fascia di pertinenza ferroviaria fino a 100 m dal binario.[...]”*

- nel corso dei lavori della CdS l'Autorità procedente e il proponente hanno chiesto e/o fornito chiarimenti e/o controdeduzioni in merito agli aspetti evidenziati nella nota MIBACT sopra menzionata, nonché alle integrazioni/adequamenti progettuali richiesti dalla Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, dall'Autorità Distrettuale di Bacino e da RFI, come peraltro previsto dall'art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.;
- in particolare, nel verbale di CdS del 24/06/2020:
  - il proponente *“dichiara pertanto la piena disponibilità a rivisitare il progetto adeguandolo a tutte le osservazioni ricevute, ivi comprese alle indicazioni rese in sede di Conferenza di Servizi da parte della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Evidenzia che il recepimento delle osservazioni ricevute, comporterà una sostanziale modifica del progetto con una significativa riduzione dell'intervento in termini dimensionali e di investimento con una conseguente variazione dell'equilibrio economico tra pubblico e privato che quindi andrà riformulata e rivalutata. L'ing. Matarrese si impegna a rifare il progetto e ad inviarlo al Comune in tempi brevi affinché possa essere inoltrato a tutti gli Enti interessati per quanto di rispettiva competenza”*;
  - con riferimento al parere reso dall'Autorità Distrettuale di Bacino, nel medesimo Verbale di CdS l'autorità procedente comunale *“si riserva di richiedere espresso parere e chiarimenti in ordine allo stato del procedimento delle richiamate opere di mitigazione idraulica alla Ripartizione comunale IVOP competente trattandosi di precondizione di significativo rilievo qualora non verificata, che determinerebbe allo stato degli atti e salva rideterminazione della propria posizione da parte dell'AdB, la conclusione negativa della Conferenza”*.

**Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del *“Accordo di programma per la **“Realizzazione di un edificio multipiano con destinazione ad autorimessa con annessa attività commerciale, terziaria e galleria di accesso al Sottovia ad integrazione della infrastruttura ferroviaria”***, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.**

## **1 CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

Trattasi di una proposta di Accordo di Programma su un'area di mq. 2.280 di proprietà della società SUDAREA S.r.L. ed altri, ubicata nel Comune di Bari alla via G. Capruzzi tra via E. Mola e il sottopasso alla P.zza Luigi di Savoia e confinante a nord con la proprietà ferroviaria. Essa *“risulta tipizzata nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Bari Accordo di Programma approvata con D.P.G.R. n. 1475 dell'08/07/1976 in parte come “viabilità di P.R.G.” art. 28 delle N.T.A. e per la restante parte “verde pubblico - verde di quartiere” art. 31 delle N.T.A.*

*La stessa tipizzazione interessa l'intera maglia compresa tra l'area ferroviaria, la via G. Capruzzi, il sotto passo Luigi di Savoia e la via E. Mola che è interamente edificata con immobili ad uso residenziale e commerciale e della quale fa parte l'area in oggetto”. (Rapporto Preliminare Ambientale, d'ora in poi RAP, pag. 8). L'AdP è “stato approvato con decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 481 del 04/07/2014 pubblicato sul B.U.R.P. n. 91 in data 10/07/2014”, successivamente decaduto per mancata attuazione. Con “la Determinazione Dirigenziale n.1525777/2019 la Ripartizione comunale ha determinato la conclusione ed archiviazione del*

procedimento.”. “Con la nota prot. n. 194840/2019, la società ha formulato istanza di rinnovo per l’AdiP.” “Con la Deliberazione del 24.09.2019 avente per oggetto “Proposta di accordo di programma per la “realizzazione di un edificio multipiano con destinazione ad autorimessa con annessa attività commerciale, terziaria e galleria di accesso al sottovia ad integrazione della infrastruttura ferroviaria ubicato alla via G. Capruzzi [...], la Giunta Comunale del Comune di Bari ha formalizzato l’interesse pubblico per la ratifica dell’AdiP...” (RAP, pag. 3-4)

“L’Accordo di Programma determinerà... la variazione di destinazione urbanistica dell’area ed in particolare:

- la soppressione della prevista viabilità di P.R.G. che interessava una parte dell’area oggetto d’intervento che comunque non si sarebbe potuta realizzare, sia per la presenza sul tracciato previsto dal PRG di immobili ed edifici pluripiano privati già da tempo realizzati e sia per la incompatibilità con il tracciato della rete ferroviaria di Bari;
- la soppressione della previsione di P.R.G. “verde pubblico - verde di quartiere” che interessava in quota parte l’area d’intervento ma che non poteva essere realizzata per lo stato dei luoghi che, già in data antecedente all’adozione del vigente P.R.G., risultava interessata dalla presenza di edifici privati già costruiti con destinazione residenziale e commerciale;
- l’autorizzazione a realizzare un edificio multipiano con destinazione ad autorimessa con annessa attività commerciale e terziaria sull’aria in questione in Accordo di Programma al vigente strumento urbanistico generale ed in conformità al progetto presentato dai proponenti” (RAP, pag. 9-10).

In sintesi “Il progetto prevede la realizzazione di un edificio multipiano (piano terra, n. 7 piani fuori terra e n.2 piani entroterra) con destinazione d’uso ad autorimessa, attività commerciale, attività terziarie e galleria di collegamento al previsto sottopasso ferroviario” (RAP, pag. 9).

Sulla base delle azioni sopra riportate, il presente Accordo di Programma non costituisce il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

L’Accordo di Programma in oggetto ha diretta influenza sul PRG e potrebbe influire sulla pianificazione comunale di alcuni settori quali ad esempio la mobilità.

*I problemi ambientali* conseguenti alle trasformazioni urbanistiche come quelle previste dall’Accordo di Programma in oggetto possono, seppure in minima parte, avere rilevanza generale, agendo indirettamente sui cambiamenti climatici, ma anche rilevanza locale, determinando l’incremento del consumo di risorse, idrica ed energetica, emissioni e la produzione di acque reflue o di rifiuti.

*L’Accordo di Programma potrebbe integrare le considerazioni ambientali*, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, e permettere l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente:

1. nella scelta urbanistica, che tiene conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, sia dell’aspetto del risparmio di risorse economiche/gestionali (presenza di infrastrutture esistenti) e ambientali (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, ecc.) alla luce di alternative possibili o al grado di urbanizzazione e/o compromissione ambientale (es. prediligendo ad esempio zone degradate, residenziali di completamento);
2. nelle scelte progettuali e gestionali che si orienta verso la sostenibilità ambientale di quanto previsto, mitigando/ riducendo le pressioni ambientali derivabili e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici.

In merito al primo aspetto, l’Accordo di Programma si colloca in un’area già dotata di infrastrutture primarie e dimostra di aver tenuto conto della pianificazione sovraordinata (pianificazione inerente le aree protette, PAI, PPTR, PTA, PRQA) e in particolare di quella comunale (DPP al PUG e Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana del Comune di Bari, Variante di adeguamento del P.R.G. al PUTT/Paesaggio, PUM e PUMS), verificando la coerenza di tale intervento con i relativi obiettivi/strategie/azioni (RAP capitoli 3 e 4).

In merito al secondo aspetto, nel RAP, a pag. 14, si rappresenta che sarà posta attenzione “agli aspetti architettonici correlati al contenimento e all’efficienza energetica dell’edificio”, che la facciata di via Capruzzi

sarà trattata con elementi frangisole che consentiranno l'ombreggiamento esterno delle murature e degli infissi posti a sud. Inoltre in copertura sarà realizzato un sistema di pannelli solari per la produzione di energia, i quali saranno montati su una struttura metallica in modo da creare l'ombreggiatura del parcheggio e del terrazzo di copertura. Infine, con riferimento alle caratteristiche costruttive, si rappresenta che, ove previste le tramezzature esterne, le stesse saranno realizzate in modo da garantire l'isolamento termico secondo le norme vigenti. Tuttavia, pur essendo previsti tali interventi, non si fa riferimento esplicitamente alla normativa regionale inerente l'edilizia sostenibile (L.R. 13/2008) e alla sua applicazione.

## 2 CARATTERISTICHE DELL' AREA INTERESSATA DALLA ACCORDO DI PROGRAMMA

L'area in oggetto si colloca nel centro urbano di Bari, "è interamente recintata ed in parte edificata, lungo il muro di confine ad Ovest e a Sud, con basse costruzioni fatiscenti in muratura di tufo, per complessivi mc 500 circa." (RAP, pag. 8), si estende su una superficie di mq. 2.280,00 ed è inserita in un contesto densamente urbanizzato.

Secondo la Carta dell'uso del suolo (aggiornamento 2011) l'area in oggetto è classificata "*tessuto residenziale continuo, denso recente, alto*", come il contesto circostante.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.

In riferimento ai **valori paesaggistici e storico-architettonici**, l'area in oggetto, ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricade nell'ambito "*Puglia Centrale*" e nella figura territoriale denominata "*La conca di Bari e il sistema radiale delle lame*" e interessa la componente culturale e insediativa (6.3.1) UCP "città consolidata".

In riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area in oggetto non è interessata da siti della Rete Natura 2000, aree protette.

In riferimento alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, l'area in oggetto è adiacente ad una zona a "media pericolosità idraulica" in cui vigono le norme dell'art. 8 delle NTA del PAI. A tal proposito è stato reso il contributo dell'Autorità di Bacino in cui si evidenziano una serie di criticità e con il quale si chiede un'integrazione allo "*Studio di compatibilità idraulica (PAI)*" al fine di verificare, se sia possibile, il superamento delle criticità emerse. Se tali criticità evidenziate non saranno superate, il parere s'intende reso in senso negativo.

In riferimento alla **tutela delle acque**, l'Accordo di Programma in oggetto ricade in un'area tutelata dal PTA "*a contaminazione salina*".

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito del territorio comunale interessato, si evidenziano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista della qualità dell'aria, "*Dalle analisi condotte nel PRQA si evince una non trascurabile criticità della componente ambientale "aria" per il territorio comunale di Bari. Per tale rilevazione, ovvero le "non trascurabili" emissioni di NO2 da traffico e attività produttive, il PRQA ha incluso il Comune di Bari nella "zona di risanamento C", nella quale è prevista l'applicazione delle misure di risanamento.*" Nel centro urbano di Bari sono presenti n. 4 centraline dell'ARPA di monitoraggio della "Qualità dell'aria", che nell'annualità pregressa registrano superamenti delle soglie di PM10 e altri inquinanti;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall'Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica, ha registrato nel 2019 una produzione di RSU circa 576 kg pro capite anno e una percentuale di RD pari al 43 %. Dalla consultazione del sito istituzionale comunale risulta essere in atto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta in alcuni quartieri della città.
- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Bari attualmente convoglia

i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), nei propri impianti di depurazione Bari ovest e Bari est hanno rispettivamente una potenzialità di 252.000 AE e di 500.000 AE a fronte di un carico pari a 821.394 AE (dati PTA), per cui è stato previsto il relativo adeguamento (fonte dati *Report sulla depurazione in Puglia* DGR 1896/2013).

### 3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE

La valutazione degli impatti generabili dalla proposta in oggetto è svolta al paragrafo 5 del RAP. Questa si articola per singole componenti ambientali che si riportano:

- Climatologia;
- Aria;
- Acque;
- Suolo e sottosuolo;
- Rischio idrogeologico;
- Flora, fauna e biodiversità;
- Paesaggio e beni culturali;
- Inquinamento acustico;
- Radiazione;
- Inquinamento luminoso;
- Rifiuti;
- Energia;
- Rischio di incidenti relativi alle sostanze ed alle tecnologie utilizzate.

Per ognuna di queste sono analizzati gli impatti determinabili, sintetizzati nella matrice di valutazione qualitativa dei potenziali effetti del piano sulle tematiche ambientali rilevate. Al paragrafo 5.2 vengono illustrate le raccomandazioni per la mitigazione degli impatti attesi. Si evidenziano che l'intervento non determina impatti rilevanti nel medio e lungo periodo. Gli impatti presumibili attengono alla fase di cantiere per la realizzazione dell'intervento, per cui sono previste misure di mitigazione.

#### Conclusioni

La proposta avanzata si sostanzia nella scelta di destinare un'area inserita all'interno del tessuto urbano alla realizzazione di un edificio in parte destinato ad attività commerciali e ad uffici, con annessi servizi a carattere privato e prevalentemente a parcheggi, piuttosto che alla realizzazione di "verde pubblico - verde di quartiere" a servizio dell'area urbana e "viabilità di P.R.G.", così come deciso in sede di approvazione di PRG.

Quanto prospettato trova presupposto nell'accordo di Programma approvato con decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 481 del 04/07/2014 pubblicato sul B.U.R.P. n. 91 in data 10/07/2014, poi decaduto per mancata attuazione, successivamente riproposto ed oggetto della presente verifica. La proposta presentata si propone di perseguire le seguenti finalità di pubblico interesse:

- riorganizzazione urbanistica dell'area in oggetto, attualmente recintata con alte muraure cieche e in parte edificata con basse costruzioni e tettoie in stato di degrado;
- incremento dell'offerta di parcheggi con conseguente decongestionamento della viabilità esistente e alleggerimento della pressione automobilistica in sintonia con quanto previsto dal Documento Programmatico Preliminare per il P.U.G. del Comune di Bari;
- acquisizione in proprietà da parte del Comune di Bari di parcheggi pubblici realizzati dal Soggetto Attuatore per una superficie complessiva pari a mq. 1.534;
- acquisizione in proprietà da parte del Comune di Bari di una unità immobiliare, della superficie costruita di mq. 300 al primo piano dell'edificio con annessi parcheggi pertinenziali pari a mq. 135 al terzo piano e con destinazione d'uso ad uffici realizzati dal Soggetto Attuatore da destinare a nuova sede della Circostrizione Madonnella;
- sistemazione del marciapiede antistante l'area in oggetto;
- riqualificazione dell'intera area di proprietà mediante la realizzazione, da parte del Soggetto Attuatore,



della galleria ad uso pubblico che collega il sotto passo ferroviario tra via Dieta a via Capruzzi realizzato nell'ambito della prevista soppressione del P.L. lungo Via E. Mola da parte di R.F.1. (della superficie complessiva di mq. 125).

L'area in oggetto, collocata in un contesto fortemente antropizzato, risulta caratterizzata dalle problematiche tipiche delle zone urbane densamente popolate (traffico, isola di calore, inquinamento, consumo di risorse, mancanza di spazi pubblici, ecc.), a cui si aggiunge la presenza delle "aree a Media Pericolosità Idraulica" e della adiacente linea ferroviaria che attualmente divide il centro urbano e l'area extramurale rendendo le connessioni carrabili e pedonali fra le due zone fortemente critiche.

L'AdP propone la realizzazione di parcheggi pubblici e di un sottopasso pedonale, che se da un lato miglioreranno l'accessibilità e il decongestionamento del centro urbano, dall'altro renderanno completa l'impermeabilizzazione del lotto influenzando sulla capacità del suolo di gestire naturalmente le acque meteoriche, in spregio al PRG che invece prevedeva in tale area una porzione di "verde pubblico". A tal proposito, l'uso della componente naturale appare inoltre casuale e limitata a funzioni decorative, lungo le infrastrutture per la mobilità.

Considerando tuttavia le modeste dimensioni, il carico antropico previsto, l'assenza di elementi di particolare valore ecologico, la dotazione delle infrastrutture primarie, nonché la riqualificazione di un'area abbandonata si ritiene che la proposta di che trattasi non produca impatti significativi sull'ambiente, fatte salve le ulteriori considerazioni finalizzate alla protezione della popolazione alla pericolosità idraulica che dovranno essere rese dell'ente competente.

La scelta intrapresa pertanto, in linea generale, appare coerente sotto il profilo degli obiettivi al risparmio di risorse economiche/gestionali (presenza di infrastrutture esistenti) e ambientali (consumo di ulteriore suolo) e al recupero di una zona degradata, e influisce indirettamente, del benessere collettivo e dell'utilità sociale. Stante quanto sopra illustrato, si ritiene, in ogni caso, necessario che la proposta in oggetto sia meglio orientata in modo tale da concorrere, alla sua scala di riferimento, anche al raggiungimento di obiettivi di rigenerazione ecologica degli insediamenti, mettendo in atto soluzioni basate sull'integrazione dei criteri ecologici e sociali (quali ad esempio le "infrastrutture verdi" ossia di reti multifunzionali che assolvono funzioni ecologiche, di accessibilità e fruibilità pubblica e di connessione). A tal proposito si sottolinea la potenzialità multifunzionale rappresentata dalla viabilità che può contribuire, se correttamente progettata, a comporre il mosaico delle "connessioni" verdi all'interno dell'area urbana e allo stesso tempo può fornire servizi ecosistemici, quali quelli di regolazione (clima locale e qualità dell'aria, sequestro della Co2, impollinazione, controllo biologico, ecc.) e culturali (ricreativi ed estetici), in linea con gli obiettivi sopra richiamati.

Conclusivamente, si ritiene che la Accordo di Programma in oggetto non influisca significativamente sulle componenti ambientali e potrebbe, se correttamente orientata come sopra esposto, concorrere ad uno sviluppo più sostenibile del contesto urbano, assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già indicate nel RAP e dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali nella consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012.

**Alla luce delle motivazioni sopra esposte con riferimento ai "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12" di cui all'allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/06, che si intendono qui integralmente richiamate, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che l'"Accordo di programma per la "Realizzazione di un edificio multipiano con destinazione ad autorimessa con annessa attività commerciale, terziaria e galleria di accesso al Sottovia ad integrazione della infrastruttura ferroviaria" non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici* (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente, nonché delle seguenti condizioni, integrando/modificando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici anteriormente alla data di approvazione dell'Accordo di Programma in oggetto:**

1. si risolvano con l'Autorità competente le questioni relative alla compatibilità della proposta con gli aspetti di pericolosità idrogeologica dell'area interessata, così come sopra richiamati;
2. si verifichi la coerenza della proposta con il piano di protezione civile comunale, se adottato, al fine di assicurare l'uniformità con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute, tenendo conto della perimetrazione del PAI;
3. si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui di Bari, la sostenibilità dell'incremento di carico di A.E. nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1252 del 9 luglio 2013;
4. si inseriscano nelle NTA dell'Accordo di Programma tutte le misure di mitigazione proposte nel RAP e le norme relative all'abitare sostenibile di cui alla L.R. 13/2008, nonché le seguenti prescrizioni;
5. si realizzi un'infrastruttura verde, lungo via E. Mola, dotata di percorsi ciclopeditoni e spazi pubblici in modo che garantisca, oltre al passaggio carrabile verso i parcheggi e le attività commerciali ivi presenti se necessario, anche:
  - i. la socialità e la permanenza delle persone: scegliendo funzioni, soluzioni e materiali appropriati a assicurare anche la fruizione e la sosta, tenendo conto delle esigenze sociali della popolazione residente nell'intorno e dei utenti dell'edificio;
  - ii. la riduzione dell'abbagliamento, della temperatura, del rumore del traffico, dell'inquinamento atmosferico, mettendo a dimora piante arboree autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003;
  - iii. la gestione sostenibile delle acque pluviali, con soluzioni che coniughino la riduzione del runoff e il miglioramento del microclima (pavimentazioni drenanti o in materiale semipermeabile lungo i camminamenti pedonali e il passaggio carrabile e prato e terreno nudo nelle aree verdi);
  - a. si provveda sistemazione di un passaggio/pista ciclabile nel sottopasso ferroviario progettata in modo da garantire la sicurezza per i pedoni;
  - b. si preveda un parcheggio per le bici e punti presa per le auto elettriche;
  - c. si realizzi una barriera verde costituita da alberature autoctone lungo l'asse stradale di Via Capruzzi e l'asse ferroviario, tale da ridurre l'inquinamento acustico, le polveri e la rifrazione solare;
  - d. si prediliga l'uso del "verde verticale" sui parapetti e in particolare sulla facciata libera (destinata al "trompe d'oeil" o alla pubblicità) lungo il prospetto ovest dell'edificio.

**Si raccomanda, infine, il rispetto delle norme e delle distanze regolamentari in merito alle eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche nonché l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza, ove prescritti.**

**Si raccomanda altresì al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento** (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- di adottare **buone pratiche** in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo ad azioni volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico locale e di mobilità sostenibile;
- di **rivedere le linee guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio**, tenendo conto di quanto contenuto nel presente provvedimento in particolare per quel che concerne la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, in termini di accrescimento della "resilienza" delle aree urbane e di miglioramento della qualità urbana e indirettamente del benessere collettivo e dell'utilità sociale. Ciò in relazione ai futuri atti di pianificazione territoriali (generali e attuativi) che l'amministrazione intendesse mettere in atto.

**RITENUTO** di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla verifica di assoggettabilità a VAS relativa all'Accordo di Programma in oggetto emarginato, pertanto non esonera l'autorità

precedente e/o il proponente dall'obbligo di acquisire ogni altro prescritto parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato, in materia ambientale;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e  
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

**Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra esposto,

**DETERMINA**

- di **dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di **escludere l'“Accordo di programma per la “Realizzazione di un edificio multipiano con destinazione ad autorimessa con annessa attività commerciale, terziaria e galleria di accesso al Sottovia ad integrazione della infrastruttura ferroviaria””** dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni sopra riportate numerate da 1 a 5;
- di **demandare** all'autorità procedente e/o all'ente preposto all'approvazione definitiva, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di dare evidenza delle modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite col presente provvedimento, di cui si dovrà dare evidenza nell'atto di approvazione definitiva;
- di **dover precisare** che il presente provvedimento:
  - si riferisce esclusivamente alla i verifica di assoggettabilità a VAS relativa all'Accordo di Programma in oggetto emarginato, pertanto non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'obbligo di acquisire ogni altro prescritto parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato in materia ambientale;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Accordo di Programma in oggetto impartite dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento;
  - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, adottati dall'autorità procedente e/o da altri enti pubblici a ciò preposti;
- di **dichiarare l'immediata esecutività** del presente provvedimento in virtù del termine perentorio fissato dall'autorità procedente ai sensi dell'art. 14 bis L.241/1990;
- di **notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:\_all'Autorità

precedente – **Comune di Bari;**

– **di trasmettere** il presente provvedimento:

- alla Sezione Urbanistica regionale;
- al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

– il presente provvedimento, composto da n.15 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

1) è pubblicato sul sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;

2) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;

Avverso la presente determinazione sono esperibili i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali previsti dalla L.241/90 ss.mm.ii. e dal Codice del processo amministrativo

**La dirigente della Sezione**

**Dott. A. Riccio**